



CONCESSIONE PROVVISORIA PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI ANNO SPORTIVO 2014/2015 PERIODO SETTEMBRE 2014 – AGOSTO 2015

L'anno duemilaquattordici (2014) del mese SETTEMBRE giorno 9 con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

l'Istituzione Centro Olimpia Comunale con sede a Brughiero Piazza Don Camagni n. 10 codice fiscale / partita IVA 94562900152 e in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il signor Giovanni Cazzaniga nato a Monza il 1/02/1959 codice fiscale CZZGNN59B01F704P domiciliato per la sua funzione presso l'Istituzione Centro Olimpia Comunale nella carica di Direttore dell'Istituzione Centro Olimpia Comunale, nomina del sindaco p.g. 15854 del 13 giugno 2014, nel prosieguo del presente atto denominati per brevità **"Istituzione"**

e

la A.S.D. Polisportiva Arcobaleno con sede a Brughiero viale Lombardia n. 180 codice fiscale/partita IVA 94628680152 in nome e nel conto del quale agisce nel presente atto la signora Manuela Beltrame nata a Milano il 20.01.1973 codice fiscale BLT MNL 73A 69 F 205J domiciliata per la sua funzione presso l' A.S.D. Polisportiva Arcobaleno nella carica di Presidente nel prosieguo del presente atto denominati per brevità **"Associazione Sportiva"**

premessi che

l'Istituzione per la diffusione dello sport denominata "Centro Olimpia Comunale" è stata istituita con delibera di C.C. n. 135 del 24/11/1995, ai sensi della Legge 142/90 art. 23 abrogata dal Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con deliberazione di consiglio comunale n° 69 del 21/07/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Istituzione Centro Olimpia Comunale che sostituisce in toto il regolamento approvato con succitata deliberazione;

il funzionamento dell'Istituzione è disciplinato dalla Statuto Comunale articolo 79 approvato con deliberazioni di C.C. n. 56/2001 e n. 71/2001 e successive modifiche, e da specifico Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 69/2014, ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del Decreto Lgs. n. 267/2000;

l'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente Locale, ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del Decreto Lgs. n. 267/2000, e che la delibera di C.C. n. 69/2014 ha ratificato che l'Istituzione, quale organismo strumentale del Comune di Brughiero, ha per finalità, fra le altre cose, la promozione di attività motorie e sportive per tutti i cittadini con scopi di formazione, educazione, ricreazione e tempo libero;



l' Istituzione ha gestito dalla sua costituzione fino ad oggi, corsi motori e sportivi per ragazzi, adolescenti, adulti e anziani e percorsi di promozione dell'educazione sportiva nelle scuole primarie e secondarie della città inseriti nei Piani di interventi per l'attuazione del diritto allo studio;

il Comune di Brugherio fornisce all'Istituzione il capitale di dotazione consistente anche in spazi idonei al perseguimento delle finalità sopra descritte, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 69/2014 e dell'articolo 114 del Decreto Lgs. n. 267/2000;

il C.d.A. dell'Istituzione, in data 23/07/2014 ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 69 del 21/7/2014 ha approvato le tariffe e i corsi per l'anno sportivo 2014 - 2015 e che il Comune di Brugherio con delibera di G.C. n. 129 del 30/7/2014, recependo quanto proposto dal C.d.A., ha approvato le tariffe, la programmazione tecnica e l' assegnazione di palestre comunali per l'anno sportivo 2014 - 2015;

l'ASD Polisportiva Arcobaleno, con sede in Brugherio che garantisce continuità degli Istruttori e della direzione tecnico-sportiva, ha manifestato il proprio interesse per la gestione dei corsi del Centro Olimpia a.s. 2014/2015,

con deliberazione del C.d.A. dell'Istituzione n° 1 del 5/09/2014 si approva il presente schema di concessione di servizio all'ASD Arcobaleno;

l'utilizzo di impianti sportivi e palestre comunali è regolato dal "Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi: Palestre, Centro sportivo M. Cremonesi" approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 98 del 28/10/2002 e modificato con deliberazioni n. 21 del 23/04/2007 e n. 55 del 23/06/2010;

l'Istituzione per poter procedere alla formalizzazione della convenzione con l'Associazione Sportiva deve essere in possesso della seguente documentazione :

- copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell' Associazione Sportiva;
- delibera del Consiglio Direttivo dalla quale risulti la composizione del Consiglio stesso ed il nominativo del Presidente;
- affiliazione a Ente di Promozione riconosciuto dal CONI;
- copia polizza assicurativa in corso di validità, contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro assicurati a norma della legge infortuni (rischi diversi);
- copia polizza assicurativa in corso di validità, relativa alla copertura contro gli infortuni verso tutti coloro che risultano iscritti o partecipanti ai corsi e/o alle attività dell'Associazione Sportiva, relativamente a quanto indicato nella presente concessione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse alla presente concessione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA

1. L' Istituzione concede all' Associazione Sportiva :
 - la gestione dei corsi motori per ragazzi, per adulti e per anziani attuati secondo la programmazione tecnica approvata in data 23/7/2014 dal C.d.A. dell' Istituzione e ratificata con delibera di G.C. n. 129/2014, allegato A parte integrante del presente atto.

La presente concessione ha durata settembre 2014 al 31 agosto 2015.

Il periodo 1° gennaio 2015 – 31 agosto 2015 è subordinato all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Brughiero del Bilancio 2015 e del Bilancio pluriennale 2105/2017 del Centro Olimpia Comunale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Centro olimpia Comunale approvato con deliberazione di C.C.69/2014, in assenza di tale approvazione la presente convenzione decade a far data dal 1/01/2015 senza che l'Associazione Sportiva possa avanzare alcuna pretesa. La stessa associazione sportiva è tenuta in tal caso all'eventuale restituzione agli iscritti delle somme pagate per periodo successivi.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE TECNICA: CORSI MOTORI PER RAGAZZI, ADULTI, ANZIANI

1. La programmazione tecnica per l'anno sportivo 2014/2015, a cui l'Associazione Sportiva si deve attenere, prevede la realizzazione di corsi per ragazzi e corsi per adulti di cui all'allegato A.

I corsi ragazzi sono suddivisi in 3 categorie identificate per fascia di età, per un totale di 16 corsi specifici.

I corsi adulti sono suddivisi in 4 categorie identificate per tipologia di attività, per un totale di 14 corsi specifici.

2. La programmazione dei corsi può essere modificata in base alle richieste degli utenti, aumentando o diminuendo i corsi attivati per specifica tipologia disciplinare, senza incrementare o variare gli spazi e gli orari assegnati nelle palestre comunali di cui all'allegato F.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NEL REALIZZARE LA PROGRAMMAZIONE TECNICA

1. L'Associazione Sportiva si impegna a svolgere il lavoro di segreteria (raccolta iscrizioni,



raccolta documentazione sanitaria, pubblicizzazione cartacea ed informatica) propedeutico al buon funzionamento organizzativo dei corsi previsti all'articolo 3.

2. Il lavoro di segreteria deve essere svolto presso il locale messo a disposizione dalla Istituzione in piazza Don Camagni 10, dotato dell'attrezzatura di cui all'allegato C parte integrante del presente atto.
3. La segreteria deve essere aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 16.45 alle ore 19.15.
4. Locale e attrezzature della segreteria (di cui all'allegato C, parte integrante del presente atto) sono dell'Istituzione. Il locale deve essere mantenuto in buono stato di pulizia. Danni e/o malfunzionamenti riscontrati devono essere segnalati per tempo dall'Associazione Sportiva e sarà cura dell'Istituzione il relativo ripristino. Il locale, protetto da sistema di allarme, deve essere allarmato prima dell'uscita del personale addetto.
5. L'Associazione Sportiva, dotata di sede propria, può utilizzare il locale liberamente in altri orari, ma solo per motivi utili al lavoro di organizzazione e programmazione.
6. L'Associazione Sportiva si impegna a far rispettare agli iscritti ai corsi il regolamento relativo all'anno sportivo 2014/2015, di cui all'allegato D parte integrante del presente atto.
7. L'Associazione Sportiva si impegna a segnalare immediatamente all'Istituzione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.
8. L'Associazione Sportiva si impegna ad assicurare la continuità dei singoli istruttori, limitandone il più possibile il turn-over e provvedendo ad affrontare tempestivamente le sostituzioni del personale assente mediante personale in possesso dei medesimi requisiti professionali.
9. L'Associazione Sportiva si impegna a rispettare la vigente legislazione in materia di medicina sportiva e ad utilizzare in forma condivisa con le altre A.S.D., utilizzatrici delle palestre comunali, il defibrillatore semiautomatico che sarà in dotazione in ogni palestra comunale nel 2014 e che dovrà essere utilizzato solo dal personale che avrà effettuato i corsi di addestramento all'uso.
10. L'Associazione Sportiva ha a disposizione per la realizzazione dei corsi il materiale e le attrezzature elencate nell'allegato C, materiale ed attrezzature possono essere utilizzati secondo consuetudine dalle scuole e da altre A. S. D. . L'Associazione Sportiva si impegna a reintegrare il materiale usurato, che sarà rimborsato nei modi previsti dal successivo articolo 14 comma 4 . L'Associazione Sportiva si impegna a redigere un elenco di tutto il materiale acquistato ed a riconsegnare lo stesso all'Istituzione alla scadenza del presente atto.
11. Gli istruttori nella conduzione dei corsi devono di norma indossare un abbigliamento



tecnico sul quale è apposto il logo dell'Istituzione.

12. A cura dell'Associazione Sportiva sono:
 - la stampa di volantini ed opuscoli per pubblicizzare le manifestazioni di fine anno, ed altri eventuali eventi;
 - la stampa del giornalino di almeno 20 facciate formato 21x21, prima della fine dei corsi in programma;
 - l'acquisto di gadget per i saggi finali;
 - l'espletamento delle pratiche e dei permessi S.I.A.E. ed il pagamento dei relativi diritti.
13. Viene concesso l'utilizzo del sistema informatico di gestione iscrizioni e pagamenti.
14. L'Associazione Sportiva deve presentare entro il 15 luglio 2015 una relazione analitica della programmazione tecnica svolta, contenente dati quantitativi e qualitativi.
15. L'Associazione Sportiva, su specifica richiesta dell'Istituzione, deve prestare la propria collaborazione, tecnica ed organizzativa, per organizzare e realizzare iniziative atte a promuovere lo sport nella città e nel territorio; tali iniziative devono essere attuate anche in forma condivisa con le istituzioni scolastiche e con le associazioni del territorio. Il monte ore necessario per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Trofeo di Cologno" ammonta a 40 ore complessive. Ulteriori iniziative non sono quantificate nel presente atto e per ognuna l'Istituzione effettuerà specifici accordi integrativi della concessione stessa con relativi impegni economici.
16. Per lo svolgimento di manifestazioni in presenza del pubblico le stesse possono essere svolte qualora vi siano le autorizzazioni previste dalla vigente normativa di riferimento e, in qualità di unico soggetto responsabile, l'Associazione Sportiva deve conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08;

ART. 5 - QUOTE DI FREQUENZA A CARICO DEGLI ISCRITTI PER I CORSI MOTORI RAGAZZI, ADULTI, ANZIANI

1. L'Associazione Sportiva si impegna a far pagare agli iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 una quota di iscrizione annuale di € 21,00 (sono esenti gli iscritti ai corsi Over 65 ed i partecipanti al Gioca Gym).
2. L'Associazione Sportiva si impegna a far pagare agli iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 quote di frequenza specifiche per ogni corso secondo le modalità di frequenza scelte dall'utente (allegato E parte integrante del presente atto). Le quote di frequenza ai corsi, a carico degli utenti, sono state approvate dal C.d. A. dell'Istituzione in data 23/07/2014 e ratificate con deliberazione di Giunta Comunale N° n. 129/2014
3. Le modalità di pagamento delle quote di frequenza e le relative promozioni sono definite nell'allegato E.
4. Nulla è dovuto dall'Istituzione per eventuali iscritti in tutto o in parte morosi.



In caso di morosità l'Associazione Sportiva potrà attivare tutte le procedure legittime per il recupero del suo credito.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE PALESTRE COMUNALI

1. L'Istituzione assegna all'Associazione Sportiva degli spazi, in specifici orari e giorni settimanali, nelle seguenti palestre comunali:
 - Palestra Kennedy ammezzato - Via Kennedy
 - Palestra Parini - Via XXV Aprile
 - Palestra Don Camagni - Piazza Don Camagni, 10
 - Palestra Fortis - Via N. Sauro, 135
 - Palestra e Palestrina Leonardo - Via S. Giovanni Bosco

come descritto nell'allegato F parte integrante del presente atto.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLE PALESTRE ASSEGNATE

1. L'utilizzo di impianti sportivi e palestre comunali è regolato dal "Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi: Palestre, Centro sportivo M. Cremonesi" approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Brugherio con atto n. 98/2002 e modificato con deliberazioni n. 21/2007 e n. 55/2010 e l'Associazione Sportiva si impegna a rispettarne tutti gli articoli.
2. L'uso degli impianti sportivi/palestre comunali, dei relativi servizi e spogliatoi è limitato ai giorni ed agli orari indicati nell'allegato F parte integrante del presente atto.
3. Ogni singola ora assegnata deve comprendere la fase di allenamento e/o corso e qualsiasi operazione di spostamento, deposito e montaggio di attrezzature necessarie alla stessa Associazione Sportiva, di modo che al subentro dell'utilizzatore dell'ora successiva quest'ultimo trovi lo spazio completamente sgombro da utenti ed attrezzi sin dall'inizio dell'ora di competenza. Ogni Associazione che subentri a precedente Associazione deve utilizzare gli spogliatoi in modo da non intralciare il cambio con l'Associazione uscente dalla palestra, onde favorire il migliore utilizzo degli stessi.
4. L'Associazione Sportiva deve utilizzare gli impianti sportivi/palestre comunali assegnati nei limiti imposti dalle dichiarazioni di agibilità specifiche per ogni impianto e deve inoltre rispettare le prescrizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08, stabilite dai Dirigenti scolastici o dall'Amministrazione Comunale, come definito nell'articolo 17 del Regolamento di cui al comma 1.
5. L'Associazione Sportiva ha l'obbligo di usare impianti e relativi servizi con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di cui al comma 1.



6. L'Associazione Sportiva in caso di danni apportati durante l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre comunali assegnati ha l'obbligo di segnalazione immediata del danno all'Istituzione, che provvederà al ripristino. In caso di mancata segnalazione verrà applicata una sanzione, come specificato nel seguente articolo 17 di questa concessione.
7. All'Associazione Sportiva sono affidate le copie delle chiavi degli impianti sportivi e delle palestre comunali precisati nell'art. 6 della presente concessione. L'Associazione Sportiva è responsabile delle chiavi assegnate che non possono essere duplicate; allo scadere della concessione l'Associazione Sportiva ha l'obbligo di restituire tutte le copie delle chiavi in dotazione.
8. L'Associazione Sportiva, qualora utilizzi per ultima gli impianti, deve chiudere a chiave porte e cancelli di accesso. Deve inoltre curare che siano chiuse anche le finestre e spente le luci. L'obbligo di chiusura della struttura permane in caso di assenza oppure ritardo del responsabile dell'Associazione assegnataria dello spazio successivo.
9. Gli orari ed i periodi di utilizzo assegnati possono essere modificati per sopravvenute esigenze scolastiche, per motivi di interesse pubblico o per esigenze dell'Amministrazione Comunale, che tramite l'Istituzione provvederà a darne comunicazione tempestiva alla Associazione Sportiva.
10. L'Associazione Sportiva assume la personale responsabilità civile e penale per l'uso degli impianti sportivi/palestre comunali assegnati ed esonera da qualsiasi responsabilità la Scuola, le autorità scolastiche, il Comune di Brugherio proprietario e l'Istituzione, per qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci o terzi, in dipendenza dell'uso degli impianti sportivi/palestre comunali nel periodo suddetto. Allo scopo è fatto obbligo di sottoscrivere idonea polizza di assicurazione, per tutte le persone autorizzate ad accedere alla palestra ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di cui al comma 1.
11. L'Associazione Sportiva si impegna nelle palestre assegnate a non svolgere manifestazioni di tipo musicale, dove l'elemento preponderante risulti lo spettacolo soggetto a pagamento S.I.A.E..
12. L'Associazione Sportiva si impegna a far usare le palestre ai propri iscritti alla presenza di un responsabile o di un Istruttore della stessa; il responsabile deve consentire l'accesso all'impianto solo a chi pratica attività sportiva ed è regolarmente iscritto ai corsi, tranne in caso di iniziative che prevedono la presenza di atleti di altre Associazioni o di pubblico.
13. L'Associazione Sportiva si impegna a non porre in essere alcun atto che comporti di sub concedere ad altri l'utilizzo degli spazi, anche a titolo gratuito, e ad utilizzare gli stessi per attività diverse da quelle previste nella programmazione tecnica di cui all'articolo 3 della presente concessione.
14. L'Associazione Sportiva si impegna ad utilizzare gli impianti nei limiti imposti dalle specifiche dichiarazioni di agibilità ed a custodire con la massima cura gli impianti e tutte le attrezzature dati in uso, nella loro consistenza attuale e futura, preservandone e



garantendone, per tutta la durata del presente atto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo, segnalando tempestivamente le necessità di interventi di manutenzione.

15. L'Associazione Sportiva si impegna ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo i modi ed i tempi previsti dal Regolamento Comunale dei Servizi di Igiene Ambientale. E' fatto quindi obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, per le varie frazioni prodotte, sia nel quotidiano utilizzo degli impianti dati in concessione che in occasione di feste, incontri sportivi, iniziative a carattere vario. In particolare, nel caso specifico di manifestazioni, feste, iniziative sportive o di altro genere, che prevedano la presenza di più persone, è obbligo: organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, posizionare un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, oltre che sviluppare il "senso ecologico" dei fruitori degli spazi invitandoli ad effettuare una corretta raccolta differenziata delle varie frazioni nei modi previsti dal Regolamento, al quale si rimanda l'eventuale applicazione di sanzioni per i conferimenti ritenuti scorretti.
16. L'Associazione Sportiva si impegna a consentire al personale espressamente incaricato dal Comune di Brugherio o dall'Istituzione il libero accesso agli impianti in qualunque momento rientrante nell'orario di apertura degli stessi.
17. L'Associazione Sportiva si impegna ad evitare che negli impianti sportivi e palestre comunali, oggetto della presente concessione, si svolgano attività e manifestazioni non sportive non conformi a quanto previsto dai regolamenti e dalla programmazione tecnica.

ART. 8 - PERSONALE

1. L'Associazione Sportiva deve svolgere le attività oggetto della presente concessione con proprio personale.
2. L'Associazione Sportiva nello specifico deve garantire le seguenti figure professionali:
 - a) **Responsabile:** referente unico per tutta la durata della concessione con competenze gestionali, organizzative e autonomia decisionale. Il responsabile deve garantire il buon andamento di tutte le attività verso l'Istituzione, verso gli utenti e le loro famiglie.
E' responsabile:
 - dell'organizzazione dei corsi motori per ragazzi, adulti, anziani e degli specifici programmi realizzati dai singoli Istruttori;
 - del lavoro di segreteria (iscrizioni, rapporto con gli iscritti, rispetto delle condizioni di iscrizione e frequenza ai corsi);
 - del rilevamento del grado di soddisfazione degli iscritti ai corsi.

Viene richiesta una presenza minima settimanale di 16 ore ed una reperibilità telefonica dalle ore 13.00 alle ore 14.00 salvo urgenze. Il responsabile deve inoltre



effettuare con il direttore o con il C.d.A. dell'Istituzione riunioni per un minimo di 4 ore mensili, il cui calendario deve essere concordato preventivamente.

Requisiti: si chiede esperienza per almeno 2 anni di coordinamento, organizzazione, gestione del personale per attività simili a quelle oggetto della concessione.

- b) **Istruttori sportivi**: gestiscono gli specifici corsi motori a loro assegnati, devono realizzare la programmazione, il corretto svolgimento e la valutazione. Rispondono di tutte le attività dirette con l'utenza.

L'Associazione Sportiva deve impiegare per tutto il periodo della concessione lo stesso personale al fine di garantire la maggiore continuità possibile della qualità del servizio.

3. L'Associazione Sportiva nel caso di assenze del personale deve garantire l'effettuazione dei corsi e dei progetti.
4. L'Associazione Sportiva deve comunicare per iscritto all'Istituzione:
 - l'elenco dei nominativi di tutto il personale incaricato entro 15 giorni dalla firma della concessione, ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata entro 3 giorni dal cambiamento;
 - il curriculum di tutto il personale impiegato, che deve corrispondere ai requisiti sopra richiesti.
5. L'Istituzione si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste.

ART. 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE

1. L'Associazione Sportiva si obbliga ad applicare nei confronti del personale, assunto a qualsiasi titolo, condizioni contrattuali, normative e retributive che siano:
 - adeguate alle prestazioni richieste;
 - compatibili alle forme di reclutamento del personale utilizzabili in base al suo tipo di costituzione sociale e al regime fiscale di appartenenza, attuate nel rispetto delle forme di assunzione e trattamenti retributivi e contributivi previsti dalle recenti leggi di riforma del lavoro Legge 92/2012 e successive modificazioni.
2. L'Associazione Sportiva è tenuta a fornire all'Istituzione la documentazione comprovante tutta la tipologia di contratti di assunzione e incarico del personale di cui si avvale.
3. L'Associazione Sportiva in nessun caso può richiedere agli operatori, quale condizione vincolante per l'incarico l'adesione di socio all'Associazione Sportiva medesima. Tale adesione deve avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.



ART. 10 - TUTELA DEL PERSONALE

1. L'Associazione Sportiva è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale.
2. L'Istituzione può richiedere in qualsiasi momento all'Associazione Sportiva l'esibizione della documentazione di cui al comma 1, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti le forme di assunzione e/o incarico adottate e comunicate, rispetto alle quali sarà verificata la tutela dei lavoratori secondo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6 del Dpr 207/2010.
3. Qualora l'Associazione Sportiva non risulti in regola con gli obblighi a suo carico, senza giustificati motivi, l'Istituzione potrà procedere alla risoluzione della concessione. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Istituzione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della stessa Associazione Sportiva.

ART. 11 - SICUREZZA

1. L'Associazione Sportiva deve presentare un'autocertificazione nella quale attesta di aver avviato tutte le procedure atte ad adempiere a tutti gli obblighi, previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, propedeutici all'avvio dei servizi oggetto della concessione. Dovrà inoltre fornire all'Istituzione i certificati di idoneità alla mansione del personale impiegato.
2. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 8, tutto il personale previsto dall'Associazione Sportiva deve essere identificato da apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conservata all'interno della sede di servizio in cartetta visibile e ben identificata.

ART. 12 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. L'Associazione Sportiva deve tenere indenne l'Istituzione ed il Comune di Brughiero da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente atto e dall'utilizzo delle palestre comunali di cui all'allegato F.
2. L'Istituzione non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Associazione Sportiva nell'attuazione delle attività oggetto della presente concessione.
3. L'Associazione Sportiva è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni



impartite dall' Istituzione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l' Istituzione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

4. L' Associazione Sportiva è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell' esecuzione dell' attività oggetto della concessione ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
5. A prescindere da eventuali conseguenze penali l' Associazione Sportiva è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
6. L' Istituzione si riserva l' azione di rivalsa nei confronti dell' Associazione Sportiva, qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione delle attività date in concessione.
7. L' Associazione Sportiva, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l' esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, deve stipulare, per la stipula del presente atto, una polizza assicurativa per responsabilità civile "all risk" emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall' esecuzione del presente contratto, con un massimale non inferiore a quello attualmente previsto dalla polizza stipulata dall' Istituzione. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l' intera durata della concessione e copia delle medesime deve essere depositata presso l' Istituzione.
Per quanto concerne i massimali assicurativi relativi alle polizze R.C. ed Infortuni, si fa riferimento alla copertura assicurativa Fondiaria-SAI dell' Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale-Comitato Provinciale di Milano).

ART. 13 - VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO

1. Ai sensi dell' art. 30 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 la contro prestazione a favore della Associazione Sportiva consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, riscuotendo per tutto il periodo della concessione le quote di frequenza a carico degli iscritti ai corsi di cui all' articolo 3.
2. Il valore economico della concessione, in termini sia di spese gestionali che di entrate, è stimato come da prospetto (allegato B) parte integrante del presente atto.
3. Al fine di garantire l' equilibrio economico della concessione, sono previste verifiche di bilancio trimestrali che dovranno essere debitamente relazionate dall' Associazione al c.d.a dell' Istituzione. A seguito di tali relazioni le parti potranno concordare modifiche alla programmazione tecnica di cui all' allegato A, o eseguire riduzioni delle spese elencate nel valore economico della concessione di cui all' allegato G.
Eventuali avanzi di bilancio saranno investiti in accordo fra le parti in progetti finalizzati alla promozione delle attività o nel miglioramento della dotazione di materiale dell' istituzione.
La copertura di eventuali costi sociali, non imputabili ad acclerate negligenze dell' associazione di cui al successivo art. 17, saranno coperti dall' Istituzione.



4. Le seguenti tipologie di spese estratte dall'allegato G (valore economico della concessione) saranno riconosciute all'Associazione Sportiva, ai fini di quanto stabilito nel precedente comma 3, a fronte di presentazione all'Istituzione di un rendiconto economico dettagliato corredato da idonee pezze a giustificazione. L'importo massimo di spesa specifico per ogni voce è elencato nella tabella ed eventuali ampliamenti o restrizioni devono essere concordati preventivamente con l'Istituzione.

Materiale sportivo	€ 2.300,00
Materiali di consumo e cancelleria	€ 932,00
Gadget saggi finali	€ 4.750,00
Materiale pubblicitario (opuscoli e volantini vari, stampa giornalino, stampati scuola)	€ 4.700,00
Totale	€ 12.682,00

5. L'Istituzione non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di concessione di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

ART. 14 - OBBLIGHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

1. L'Associazione Sportiva deve adempiere autonomamente a tutte le incombenze fiscali, alle imposte ed ai premi per le assicurazioni attinenti la responsabilità civile previste dalla normativa vigente e riferite all'attività svolta, esonerando espressamente l'Istituzione da ogni e qualsivoglia responsabilità in proposito.
2. L'Associazione Sportiva deve rispettare ogni altra norma di legge o di regolamento vigente attualmente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente concessione, se ed in quanto applicabile.
3. L'Associazione Sportiva è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e cioè a possedere un conto corrente dedicato al rapporto di lavoro sancito dalla concessione per cui siano applicabili le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.



4. L'Associazione Sportiva deve trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione della concessione esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione e in qualità di "titolare" ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

L'Associazione Sportiva in particolare:

- deve, al momento della stipula della concessione, fornire all'Istituzione il nominativo del responsabile del trattamento dati;
- non può comunicare a terzi, né diffondere i dati in suo possesso;
- non può conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza della concessione;
- deve adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. .

Eventuali prodotti multimediali (DVD o fotografie) riferiti a minori ed effettuati durante le attività devono avere specifico documento liberatorio da parte dei genitori dei minori interessati.

Copia dei dati devono essere comunicati all'Istituzione, dandone avviso agli utenti, che li userà solo ai fini conoscitivi delle attività .

ART. 16 - INADEMPIENZE E PENA

1. Sono sanzionati pecuniariamente tutti i casi riconducibili alle seguenti tipologie di inosservanze:
 - disfunzioni nell'esecuzione del servizio come descritto nella presente concessione e relativi allegati;
 - mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito nella presente concessione;
 - violazioni degli obblighi contrattuali oggetto della presente concessione;
 - irregolarità o ritardi di pagamento della retribuzione del personale impiegato;
 - impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti;
 - violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale.
2. Dopo l'applicazione di 5 (cinque) penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti l'Istituzione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di concessione del servizio ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione) a mezzo di raccomandata RR.
3. Di seguito un elenco non esaustivo dei casi di inadempimenti sanzionabili e relativa entità della sanzione:
 - mancata presentazione della documentazione prevista dalla presente concessione (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata: Euro 250,00 per ogni documento non presentato;



- ritardo nella sostituzione di operatori assenti in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: Euro 250,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancata segnalazione danno alle palestre: Euro 250,00
- mancata chiusura palestre o sede assegnata: Euro 250,00
- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'Associazione Sportiva riferibili agli obblighi e non precedentemente dettagliati: da Euro 100,00 a Euro 1.000,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Istituzione.

Sono prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi anche le segnalazioni degli utenti fatto salvo contraddittorio alla presenza di personale dell'Istituzione.

L'applicazione della penalità è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Associazione Sportiva ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica della contestazione, che deve avvenire per iscritto via fax o via P.E.C., indirizzata al legale rappresentante .

Decorso infruttuosamente tale termine o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, l'Istituzione irrognerà la penale.

L'applicazione delle penalità non esclude, comunque, la risarcibilità del danno ulteriore, eventualmente sofferto dall'Istituzione in conseguenza dell'inadempimento (art. 1382 c.c). La recidività, oltre l'applicazione della terza penalità, è causa di risoluzione della concessione.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate o comunque tali da pregiudicare il funzionamento del servizio o l'immagine dell'Istituzione produce la risoluzione anticipata del contratto di concessione.
2. A tale risoluzione si addiverrà, in deroga agli artt. 1454 e 1456 del c.c. nei seguenti casi:
 - interruzione del servizio senza giusta causa;
 - inosservanza reiterata (almeno tre) delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente concessione;
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in caso di grave negligenza e di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
 - in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy (art. 15 comma 4 della presente convenzione);
 - negli altri casi previsti nella presente concessione.
3. Nei casi in elenco al comma 2 l'Istituzione , previa diffida ad adempiere comunicata ai sensi dell'art. 1454 del c.c., ha facoltà di ritenere risolta di diritto la concessione senza che l'Associazione Sportiva possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il



risarcimento all'Istituzione dei danni da questa eventualmente patiti in ragione delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che l'Istituzione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. Ogni eventuale modifica od integrazione del presente atto deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti e risultare per iscritto.
2. Qualora sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente atto l'Associazione Sportiva e l'Istituzione si impegnano a ricercare idonee soluzioni in uno spirito di collaborazione amichevole.
3. Qualora dovessero permanere eventuali controversie in relazione al presente atto sarà competente il Foro di Monza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l' Istituzione

Per l' Associazione Sportiva